

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. i reati incidenti sull'affidabilità morale e professionale dell'appaltatore e dei direttori tecnici non devono necessariamente riferirsi a comportamenti posti in essere dai medesimi nell'esercizio dell'attuale incarico. Va condivisa in proposito la determinazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 13 del 15 luglio 2003, secondo la quale è irrilevante la circostanza che la condanna dell'amministratore o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell'incarico, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell'impresa. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. (il quale dispone nell'ultima parte che il divieto di partecipazione alle gare "opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata"), non è sufficiente dichiarare genericamente che l'impresa ha adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata per tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in quanto la norma predetta obbliga i concorrenti a "dimostrare" e cioè ad elencare e non semplicemente ad enunciare le misure di dissociazione. Anche se la dissociazione, ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., deve esprimersi in atti formali, essa può desumersi dalla presa d'atto delle dimissioni.